

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 22/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La contribuente, Ti. Ol., di professione medico di base, ha tempestivamente impugnato il silenzio - rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Saronno in ordine all'istanza di rimborso IRAP per gli anni dal 2004 al 2007 adducendo a sostegno del diritto al rimborso, diversi profili di legittimità correlati all'assenza nella propria attività professionale dei presupposti dell'obbligo di versamento IRAP previsti dall'art. 2 D.Lgs. 446/97. Nello specifico la ricorrente ha sostenuto di esercitare la propria attività di medico di base convenzionato con il servizio SSN con solo apporto del proprio lavoro personale, senza ricorrere ad alcuna organizzazione ed avvalendosi di limitati beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività stesa quali la vettura, mobili ed arredi per lo studio, pc ed attrezzature mediche. In merito alla spesa per compensi a terzi era da riferirsi alle spese sostenute per garantire la continuità nel servizio anche in sua assenza, come stabilito dalla convenzione con il SSN.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate sostenendo, di contro, l'esistenza nel caso di specie dei requisiti per l'assoggettabilità all'IRAP. La Commissione Tributaria Provinciale di Varese con sentenza del 28.10.2009 respingeva il ricorso, compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza presentava appello la contribuente Ti. Ol. sostenendo la mancanza dei presupposti per l'applicabilità dell'IRAP difettando il requisito della autonoma organizzazione, presupposto necessario. Concludeva per la riforma integrale della sentenza con condanna dell'appellata al pagamento delle spese.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Varese con tempestive controdeduzioni si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio. La trattazione della causa all'udienza del 14.10.2011 avveniva in pubblica udienza.

L'appello risulta infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio si ritiene come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata l'esistenza di una autonoma organizzazione desumibile da indici precisi e concordanti quali le spese dichiarate per quote di ammortamento, consumi ed altre spese nonché la disponibilità di uno studio per il quale ha sostenuto spese ingenti e dotato di beni strumentali di notevole valore. Altro indice di notevole valenza probatoria sono i compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale (euro 6.589,00 per il 2005, euro 8.400,00 per il 2006 ed euro 16.800,00 per il 2007).

Sotto il profilo giuridico, il Collegio osserva che la Corte Costituzionale, con la "nota" sentenza nell'affermare la costituzionalità della norma istitutiva dell'imposta con riferimento ai profili sollevati in quella sede, non ha fatto che riaffermare la necessità che l'imposta venga applicata solo in presenza del presupposto, ipotizzando, appunto, per ciò che riguarda gli esercenti arti e professioni, la possibilità di carenza del requisito dell'attività autonomamente organizzata.

Il giudice deve invece indagare se nel caso sottoposto al suo esame (escludendo perciò categorizzazioni assolute) sussista o meno quell'attività autonomamente organizzata che la legge identifica come presupposto oggettivo.

Ad avviso del collegio vi è attività autonomamente organizzata quando la produzione del valore aggiunto, che costituisce la base imponibile del tributo, avviene attraverso l'impiego di risorse (umane e materiali) formanti un organismo altrettanto necessario alla produzione del valore quanto lo è l'attività personale, accompagnata, nel caso di professioni protette, dalla qualifica professionale del soggetto passivo. L'apporto di attività del soggetto passivo, perciò, non tanto esclude, per la sua necessità, l'applicazione del tributo, ma, perché vi sia integrazione del presupposto impositivo, è necessario che l'organizzazione abbia acquisito nella situazione concreta - con riferimento alla produzione del valore - rilievo di necessità.

L'alternativa, dunque, non è tra assenza e presenza assoluta di elementi organizzativi (ciò che condurrebbe all'applicazione del tributo anche in presenza di elementi minimi) ma tra organizzazione autonomamente produttiva del valore (anche se necessariamente diretta da un professionista) ed organizzazione incapace di produrre autonomamente valore. Nel caso di specie, per le caratteristiche fattuali sopra esposte, vi è dunque attività autonomamente organizzata nel senso indicato dalla norma istitutiva del tributo.

L'incertezza giurisprudenziale ancora esistente giustifica, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, respinge l'appello proposto dalla contribuente Ti. Ol. con conferma della sentenza impugnata. Spese di lite compensate.